

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

MASSIMARIO

2011

(in ordine di deposito del relativo lodo)



Legenda

AGO	= Autorità Giudiziaria Ordinaria
Alta Corte	= Alta Corte di giustizia sportiva
art.	= articolo
c.c.	= Codice civile
c.p.c.	= Codice di procedura civile
CCAS	= Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport
CDN	= Commissione Disciplinare Nazionale
CGS	= Codice di Giustizia Sportiva
Codice AC	= Codice dell'Alta Corte
Codice TNAS	= Codice del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport
CONI	= Comitato Olimpico Nazionale Italiano
C.U.	= Comunicato Ufficiale
D.Lgs	= Decreto Legislativo
DPR	= Decreto del Presidente della Repubblica
FCI	= Federazione Ciclistica Italiana
FIFA	= Fédération Internationale de Football Association
FIGC	= Federazione Italiana Giuoco Calcio
L.	= Legge
LND	= Lega Nazionale Dilettanti
NOIF	= Norme Organizzative Interne Federali
REAAC	= Regolamento Agenti dei Calciatori
Segreteria	= Segreteria del TNAS
TAR	= Tribunale Amministrativo Regionale
TAS	= Tribunal Arbitral du Sport (Tribunale Arbitrale dello Sport)
TNAS	= Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport

21 gennaio 2011

SIG. BRUNO CARPEGGIANI / SIG. MATTEO RUBIN

(prot. n. 1467 del 13 luglio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Dott. Felice Maria Filocamo

Massima

(1) L'importo, corrisposto al calciatore al proprio agente quale indennità per la cessazione anticipata del rapporto, costituisce reddito di lavoro autonomo e, comunque, indennità corrisposta a titolo di risarcimento danni consistenti nella perdita di reddito: l'importo stesso deve, quindi, essere assoggettato al pagamento dell'IVA (art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986, n. 916; risoluzione Agenzia delle Entrate 7 dicembre 2007, n. 356/E).

SIG. GIOVANNI GUARDINI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1100 del 20 maggio 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Angelo Piazza

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) E' responsabile della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità, di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, il Presidente del Comitato Regionale della LND della FIGC il quale, con dolo o colpa grave, ometta di verificare di persona ed in concreto la regolarità delle domande di iscrizione ai Campionati Regionali dilettantistici.

(2) Non si può porre sullo stesso piano ai fini disciplinari la figura di un Presidente di Comitato Regionale della LND della FIGC e quella dei Consiglieri dello stesso. A differenza dei semplici membri dei Consigli Direttivi, i Presidenti dei Comitati Regionali rappresentano anche e direttamente la stessa FIGC sul territorio, svolgendo una sorta di funzione "prefettizia" in favore del governo centrale della FIGC.

(3) Nel procedimento disciplinare della FIGC, il patteggiamento deve essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all'accertamento di un previo fatto illecito commesso dalla stessa persona all'interno dello stesso ordinamento settoriale.

27 gennaio 2011

SIG. MAURIZIO POZZI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1278 del 23 giugno 2010)

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Massimo Coccia

Massima

(1) E' responsabile della violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, il Segretario del Comitato Regionale della LND della FIGC il quale, con dolo o colpa grave, ometta di coadiuvare il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale nella attività di verifica della regolarità delle domande di iscrizione ai campionati regionali dilettantistici.

SIG. RICCARDO PETRUCCHI / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 2253 del 14 ottobre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Massimo Coccia

Pres. Armando Pozzi

Massime

(1) Il nuovo Regolamento Agenti Calciatori, che prevede, all'art. 25, comma 5, la competenza della CDN, è entrato in vigore, in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, delle disposizioni transitorie e finali, con la pubblicazione su apposito C.U. FIGC in data 8 aprile 2010. Sulla base del principio *tempus regit actum*, si applica soltanto ai mandati stipulati dopo la sua entrata in vigore.

(2) L'art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento Agenti Calciatori sancisce espressamente l'obbligo di depositare i documenti nell'art. stesso tassativamente elencati.

(3) In base all'art. 10, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori l'incarico deve essere redatto a pena di inefficacia esclusivamente sui moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello FIFA; possono essere inserite eventuali ulteriori clausole, purché non contrastanti con le altre previsioni contenute nel Regolamento stesso.

(4) Anche se non può discriminarsi tra una società costituita ai sensi del diritto italiano e una società costituita ai sensi del diritto di un altro Stato membro dell'Unione Europea, in linea con i fondamentali principi di libera circolazione dei servizi e dei capitali e di libertà di stabilimento sanciti dai Trattati europei, nel sistema previsto dal Regolamento Agenti

Calciatori, gli agenti, soltanto rispettando le condizioni ivi stabilite, possono attribuire ad una società, costituita ai sensi della legislazione civilistica, i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi. Ne deriva che l'agente deve assumere gli incarichi personalmente e, poi, può attribuire i relativi diritti economici e patrimoniali alla detta società.

(5) Costituisce principio pacificamente affermato dalla giurisprudenza che la valutazione della gravità di un comportamento a fini disciplinari e della proporzione tra la sanzione disciplinare e la gravità dei fatti contestati ai fini della graduazione della sanzione è espressione del discrezionale apprezzamento inerente al potere sanzionatorio ed è suscettibile di sindacato giudiziale solo per macroscopici vizi logici o insufficienza della motivazione o mancata osservanza di norme di diritto o contrattuali.

SIG. LUCA PUCCINELLI / A.C. REGGIANA 1919 SpA

(Prot. 2592 del 26 novembre 2010)

ARBITRO UNICO

Pres. Emidio Frascione

Massime

(1) Quando una o entrambe le parti non sono comparse all'udienza, il tentativo di conciliazione si considera esperito con esito negativo (art. 20, comma 5, Codice TNAS).

(2) Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in ogni momento della procedura, ove l'organo arbitrale ne ravvisi l'opportunità (art. 20, comma 6, Codice TNAS).

(3) E' fondato il ricorso proposto dall'agente di calciatori autorizzato dalla FIGC, ai sensi dell'art. 34 del Codice TNAS, una volta accertato che l'agente ha puntualmente adempiuto al mandato conferitogli per il tesseramento di un calciatore e che la società calcistica non ha, senza motivo alcuno, corrisposto (a saldo) la 2^a rata del compenso fissato nel mandato, nonostante formali solleciti notificati al mandante.

**SIG. DONATO MAURO / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI**

(prot. n. 2419 del 5 novembre 2010)

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) L'onere della prova della commissione di una violazione disciplinare incombe all'ente sportivo che intende far valere la responsabilità dell'associato. Per quanto avente natura di appello, l'arbitrato TNAS ha infatti carattere pienamente devolutivo: il potere dell'organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito e non è limitato alla verifica dei profili di legittimità della decisione impugnata. Dunque, per quanto l'associato già sanzionato assuma il ruolo (formale) di "attore" nell'arbitrato, la pretesa punitiva sostanziale rimane riferita all'ente sportivo, il quale deve fornire la prova dei fatti sui quali vuole basarne l'esercizio.

(2) Per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito, né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito.

(3) Il Presidente di una sezione AIA ha il potere di impartire direttive in relazione alla consegna delle tessere agli associati ed all'incasso delle quote sociali. La violazione di siffatte direttive ricade nella previsione dell'art. 40, comma 3 lett. a (in forza del quale gli

arbitri sono obbligati a rispettare, tra l'altro, *“ogni ... direttiva e disposizione emanata dai competenti organi associativi”*) ovvero dell'art. 40, comma 3 lett. c (che impone agli arbitri di tenere un *“comportamento, anche estraneo allo svolgimento dell'attività sportiva, ... rispettoso dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dell'AIA e del loro ruolo arbitrale”*).

A.P.D. A.C. NOVARA 1965 per il SIG. FRANCESCO COSTANTINO

(prot. n. 2613 del 29 novembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Claudio Linda

Avv. Mario Formaio

Avv. Alessandro De Stefano

Massime

(1) Nel sistema del diritto sportivo, il referto arbitrale fa piena prova dei fatti e delle circostanze in esso riportate ed è, quindi, inammissibile il ricorso a prove testimoniali per modificare le risultanze dello stesso referto.

(2) Ogni Commissione disciplinare valuta autonomamente le risultanze del rapporto arbitrale ai fini della determinazione della sanzione; ne consegue la irrilevanza e l'inammissibilità del richiamo a precedenti simili.

14 marzo 2011
(massima del 3 maggio 2011)

A.C. CHIEVO VERONA Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1864 del 27 agosto 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Cons. Armando Pozzi

Massima

(1) E' inammissibile la domanda di arbitrato proposta innanzi al TNAS con la quale si impugna una sanzione pecuniaria di € 40.000,00, a norma dell'art. 30 dello Statuto della FIGC, che esclude il ricorso all'arbitrato per le decisioni "che abbiano dato luogo a sanzione soltanto pecuniarie di importo inferiore a € 50.000,00".

SIG. MARIANO GRIMALDI
SIG. DAVID TONI MOUNARD
(prot. n. 2208 del 7 ottobre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massime

(1) Il compenso per l'attività svolta dall'Agente rimane suscettibile, laddove sia riscontrabile una concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la fattispecie normativa (*ex ante*) e quella effettiva (*ex post*), di venire calcolato piuttosto "*in base al reddito lordo annuo del calciatore*", che non in base al "*corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato*".

(2) Se la revoca del contratto di mandato non è avvenuta per giusta causa, essa merita integrale accoglimento. Ai fini dell'indennizzo si può senz'altro applicare il *quantum* previsto nel previgente Regolamento Agenti (2001), che è stabilito in misura predeterminata secondo la categoria di appartenenza del calciatore, in quanto risulta essere assolutamente compatibile con la corrispondente figura del posteriore Regolamento (2007).

1 aprile 2011
(massima del 15 aprile 2011)

RAG. STANISLAO GRIMALDI E RAG. MARIANO GRIMALDI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1851 del 15 agosto 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Carlo Bottari

Prof. Avv. Angelo Piazza

Cons. Armando Pozzi

Massima

(1) Lo svolgimento a titolo oneroso, da parte dell'agente di un calciatore, di un'attività di mediazione in favore di una società sportiva per la cessione ad altra società sportiva di un contratto di prestazione sportiva con lo stesso calciatore, in una situazione di conflitto di interessi ed in assenza di un incarico scritto redatto in conformità ai moduli predisposti dalla Commissione Agenti, integra violazione dei doveri generali di lealtà, correttezza e probità imposti dall'art. 1, comma 1, del CGS, nonché dei principi di trasparenza ed indipendenza nell'esercizio dell'attività di cui all'art. 3, comma 4, del Regolamento Agenti vigente sino al 31 gennaio 2007 (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*); la detta attività contrasta inoltre con le previsioni degli artt. 10, commi 1, 3 e 11, e 15, comma 1, dello stesso Regolamento; la descritta situazione di conflitto di interessi non viene meno qualora il corrispettivo sia stato percepito da una società di capitali di cui l'agente del calciatore sia socio ed amministratore».

SIG. MARCO PICCIOLI

A.C. SIENA SpA

(prot. n. 1907 del 4 settembre 2010)

(prot. n. 1919 del 7 settembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Prof. Avv. Massimo Coccia

Cons. Dott. Ermanno Granelli

Massime

(1) In materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisce in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve solo dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità, gravando sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento, ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi dell'altrui pretesa. Pur tuttavia, laddove il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'*exceptio inadempti contractus*, sarà il creditore che agisce a dover dimostrare il proprio esatto adempimento.

(2) Solo la violazione del divieto di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore, previsto dall'art. 15 comma 1 del Regolamento Agenti, produce, ai sensi dell'art. 15 comma 8, la nullità del contratto stipulato dall'agente con il calciatore o la società. Dunque, la circostanza secondo cui, prima che scadesse il periodo di 12 mesi previsto dall'art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti successivo al tesseramento del giocatore, l'agente già della società fosse diventato il procuratore del giocatore, non produce alcuna nullità del mandato con la società, ma

giustifica solo la trasmissione alla Procura Federale della FIGC di copia degli atti del procedimento arbitrale affinché venga valutata, ai fini disciplinari, la sussistenza di una violazione dell'art. 12 comma 4 del Regolamento Agenti.

(3) L'art. 1417 c.c. pone stringenti limiti alla prova della simulazione: la prova per testi o per presunzioni della simulazione di un contratto, richiesta dalle stesse parti dell'atto simulato, è ammissibile senza limiti soltanto se la domanda è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato, cioè in caso di simulazione relativa, sicché essa non è ammissibile quando venga dedotta un'ipotesi di simulazione assoluta. Inoltre, in materia di simulazione, il principio di prova scritta, che ai sensi dell'art. 2724 n. 1 c.c. consente eccezionalmente la prova per testi, deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui circostanze si intendono sovvertire con la prova testimoniale e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, tale da lasciar argomentare che l'asserzione della parte circa la circostanza da provare abbia un qualche fondamento di veridicità: non può pertanto desumersi un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione.

A.S.D. POLISPORTIVA SAN PIO X per il SIG. ALESSANDRO SASSO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0178 del 21 gennaio 2011)

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Non possono essere accolte le domande volte ad accertare mediante deposizioni, interrogatorio o confronti i fatti occorsi in occasione della gara, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della FIGC, che l'Arbitro Unico non ha il potere di riscrivere. Se è vero, infatti, che l'art. 22 comma 2 del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l'art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo *"incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d'indagine"* (comma 4) e *"richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione"* (comma 5), deve comunque notarsi che l'art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l'art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l'efficacia di *"piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

(2) La regola posta dall'art. 35.1.1 CGS è ben giustificata, in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, cui appartengono strutturalmente e funzionalmente le valutazioni del direttore di gara, si esaurisca al suo termine: dunque le rilevazioni

dell'arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell'ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; poiché altrimenti le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l'atleta (pur se giustificato da commendevoli circostanze individuali) possa offrire. Il che finirebbe per inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati.

12 aprile 2011

A.C. LUMEZZANE SpA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl

(prot. n. 2524 del 19 novembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Carlo Guglielmo Izzo

Dott. Francesco Boffa Tarlatta

Dott. Gennaro Calabrese

Massima

(1) Ai sensi dell'art. 12 *ter* dello Statuto del CONI, in relazione all'art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC, le controversie decise in via definitiva dagli organi di giustizia federale che abbiano dato luogo alla sanzione della perdita della gara (nel caso di specie, per irregolare schieramento di un giocatore) è sottratta alla cognizione arbitrale del TNAS nell'assenza di una valida clausola compromissoria.

15 aprile 2011
(massima del 19 aprile 2011)

SIG. SANTO ALESSANDRO CAGLIOSTRO
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
(prot. n. 0594 del 12 marzo 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Marcello de Luca Tamajo
Prof. Avv. Angelo Piazza
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massima

(1) Il Collegio Arbitrale non è competente a giudicare sulle domande che non siano state precedentemente oggetto di una controversia innanzi agli organi della giustizia endofederale.

SIG. STEFANO ZAMBETTI
SIG. KARAMOKO CISSE'
(prot. n. 1296 del 29 giugno 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
Prof. Avv. Massimo Coccia
Prof. Avv. Angelo Piazza

Massime

(1) È nullo il contratto stipulato tra agente e calciatore, che sia stato concluso in violazione dei divieti, posti dal Regolamento Agenti, relativi all'attività di agente (art. 12 comma 6 del Regolamento Agenti). Tra questi divieti rientrano senz'altro quello di tenere comportamenti contrari ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale).

(2) La rappresentazione di circostanze non veritiere e di conseguenze pregiudizievoli per il calciatore, che mettano in gioco aspetti della vita personale dello stesso, oggettivamente estranei al rapporto dedotto in un mandato tra agente e calciatore, costituisce violazione del dovere incombente all'agente di tenere comportamenti improntati ai principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale (art. 12 comma 1 del Regolamento Agenti), nonché di verità, chiarezza e obiettività (art. II del Codice di Condotta Professionale).

DOTT. LEONARDO CORSI
BOLOGNA F.C. 1909 SpA
(prot. n. 2431 dell'8 novembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Domenico La Medica
Prof. Avv. Massimo Coccia
Pres. Bartolomeo Manna

Massime

(1) Il TNAS ha *potestas iudicandi* sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché il richiamo alla Camera arbitrale FIGC - quale organismo deputato a decidere della controversia, contenuto nel contratto di mandato - è dipeso dall'utilizzo e dalla diffusione, da parte della FIGC, di facsimile contrattuali non adeguati ai nuovi testi regolamentari.

(2) E', altresì, corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all'AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell'ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l'AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all'arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse *eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti*. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto,

sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell'ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall'Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall'obbligatorietà della clausola arbitrale.

(3) Il deposito o la spedizione del contratto di mandato alla Commissione Agenti presso la FIGC rappresenta una condizione dal cui verificarsi dipende l'acquisto dell'efficacia del mandato stesso con effetti *ex tunc*.

(4) Nel merito assume valore preminente la documentazione, depositata in atti, attestante il credito vantato dal ricorrente nei confronti della società qualora non venga prodotta, da parte della società intimata, documentazione attestante l'avvenuto pagamento all'Agente.

DOTT. ROBERTO BENIGNI, ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. MASSIMO COLLINA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 2911 del 31 dicembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) In applicazione del principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali o giustiziali, il termine per il deposito sia del dispositivo, sia della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio. La sua violazione non incide, pertanto, sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero sotto il profilo della responsabilità dell'Amministrazione ai fini dell'azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

(2) L'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c., che disciplina l'ipotesi della riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, può risultare dai due referti redatti, a distanza di un breve lasso di tempo, dalla società di revisione, nel caso in cui il secondo, espressamente qualificato come integrativo del primo, dia atto, non della sopravvenienza di elementi nuovi, acquisiti successivamente rispetto alla scadenza del termine di scadenza fissato dalla normativa vigente (Titolo I, paragrafo II, lett. C), punto 1), del comunicato ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010), ma della successiva attestazione,

in via di integrazione del precedente referto, della sussistenza dei requisiti già alla data indicata dalla normativa stessa.

(3) L'art. 10, comma 3, del CGS, intitolato "*Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari*", al terzo comma, disciplina le ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti e delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel citato comunicato ufficiale n. 117/A , Titolo II, paragrafo I, punti 5 e 8, e al paragrafo IV.

Si tratta di ipotesi distinte che esplicitamente il citato art. 10, comma 3, sanziona per ogni distinto inadempimento, accomunate solo dalla previsione di un termine qualificabile come essenziale.

(4) L'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all'entità dell'inadempimento realizzatosi.

13 maggio 2011

SIG. SIMONE ALBRIGI

SIG. ROBERTO RAMIREZ MERINO

(prot. n. 2473 del 15 novembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massima

(1) Il calciatore che, dopo aver revocato il mandato all'agente, non proponga, nel termine di 30 giorni, la domanda volta a far accertare che la revoca è intervenuta per giusta causa incorre nella decadenza di cui all'art. 18, 4° comma, del vigente Regolamento FIGC sugli Agenti di Calciatori (art. 11, 4° comma, del precedente Regolamento), con la conseguenza che al Collegio Arbitrale è preclusa ogni indagine al riguardo.

SPEZIA CALCIO Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 0719 del 25 marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Filippo Lubrano
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) In applicazione del principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali, le parti possono autorizzare il Collegio Arbitrale a emettere il lodo in forma semplificata, quando, per ragioni d'urgenza, sia disposta dal Presidente del TNAS, la riduzione del termine per il deposito del lodo.

(2) Il "*report*" depositato dalla parte istante e che attesta positivamente la trasmissione della documentazione può costituire elemento ragionevolmente sufficiente a dimostrare la tempestività dell'avvenuto inoltro della documentazione richiesta dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010. La mancata ricezione da parte della Commissione competente a esaminare la documentazione in questione non può essere, infatti, imputata a negligenza o inottemperanza da parte della società Spezia Calcio, la quale ha assolto l'onere alla stessa incombente con la trasmissione alla Commissione Criteri Infrastrutturali e al numero di fax, esattamente come indicato nella nota della Lega Pro.

(3) I moduli trasmessi in ottemperanza al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010 privi delle relative schede informative e non corredati dei necessari atti

comprovanti il possesso dei requisiti ivi espressamente richiesti devono ritenersi incompleti o inidonei: La mancata presentazione di essi costituisce, pertanto, inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011.

20 maggio 2011

CALCIO COMO Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 0703 del 24 marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Massimo Coccia
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massima

(1) I moduli, trasmessi in ottemperanza al punto 11) del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, non corredati dei necessari atti comprovanti il possesso dei requisiti ivi espressamente richiesti, devono ritenersi inidonei. La mancata presentazione di essi costituisce, pertanto, inadempimento sanzionato dalla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2010-2011.

Si tratta, infatti di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l'osservanza dell'ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano.

SAVONA 1907 F.B.C. SpA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 0717 del 24 marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Ad una pluralità di inadempimenti consegue una pluralità di sanzioni.

(2) Nell'ipotesi in cui nell'ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l'onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l'adempimento.

VILLACIDRESE CALCIO SRL
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 0735 del 25 marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

- (1) Ad una pluralità di inadempimenti consegue una pluralità di sanzioni.
- (2) Nell'ipotesi in cui nell'ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l'onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l'adempimento.

U.S.D. NOTO CALCIO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LND
(prot. n. 1039 del 19 aprile 2011)

ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

- (1)** Diversa è la responsabilità diretta dalla responsabilità oggettiva: in quest'ultima non si è in presenza di una condotta senza colpa, bensì di una condotta la cui illiceità è affermata prescindendo dal requisito della colpa che non si attegga ad elemento di struttura.
- (2)** Una condotta illecita non riveste un grado di unicità se tale condotta è posta in essere in modo continuativo.
- (3)** L'Organo arbitrale del TNAS ha il potere di valutare la congruità della sanzione irrogata dagli organi di giustizia sportiva, riducendola – come nel caso di specie – qualora la ritenga sproporzionata, con evidenza, dalla comparazione con le sanzioni irrogate ad altri soggetti nel medesimo giudizio

FERALPISALO' Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 0704 del 24 marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Massimo Coccia
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massima

(1) La mancata sottoscrizione dei moduli 11A, 11B e 12, trasmessi in ottemperanza al C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, sia da parte del legale rappresentante della società sia da parte dei soggetti interessati (Delegato, Vice Delegato per la sicurezza e Responsabile degli stewards), non costituisce un'irregolarità sanabile attraverso la concessione di un termine (perentorio) per la successiva integrazione della documentazione originaria.

Essa attiene, infatti, al profilo sostanziale della dimostrazione, necessaria all'essenziale valore probatorio della dichiarazione in questione, della provenienza della documentazione dalla società, che ne assume la piena responsabilità anche quanto al contenuto, e dell'accettazione – da parte dei soggetti designati - degli incarichi stessi e, pertanto, assume valenza di requisito primario ed essenziale.

Si tratta, infatti di adempimenti non meramente formali, ma che costituiscono uno snodo fondamentale al fine di assicurare l'osservanza dell'ordine pubblico e il corretto svolgimento delle competizioni sportive, anche con specifico riferimento alla sussistenza dei requisiti di affidabilità delle società che vi partecipano.

SIG. CARLO PALLAVICINO
SIG. CLAUDIO MARCHISIO
(prot. n. 0009 del 3 gennaio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Massimo Coccia
Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Il TNAS ha *potestas iudicandi* sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché ha sostituito la soppressa CCAS quale organismo deputato a decidere delle controversie sportive tra agente e calciatore, agente e società affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e tra agenti.

(2) E' corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all'AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell'ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l'AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all'arbitrato oppure alla giustizia ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse *eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti*. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi

interni dell'ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall'Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall'obbligatorietà della clausola arbitrale.

(3) Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.

(4) Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.

(5) La valutazione della condotta delle parti successiva alla stipulazione del contratto consente di attingere al risultato che i corrispettivi dovuti siano pattuiti comprensivi di IVA.

Ai sensi dell'art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza. I crediti che diventano esigibili solo con l'invio del c.d. preavviso di fattura e il fatto che il creditore tardi ad inviare il sollecito scritto di pagamento (ché tale deve intendersi essere il preavviso di fattura) non esime il debitore dal rispettare la scadenza contrattualmente già prevista.

1 giugno 2011

CARPI F.C. 1909 Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1087 del 21 aprile 2011)

ARBITRO UNICO
Avv. Gabriella Palmieri

Massima

(1) In considerazione della peculiarità del caso di specie, deve ritenersi che l'atto di transazione, stipulato innanzi ad un funzionario comunale, con riferimento alla modalità di pagamento (differito) di una mensilità del corrispettivo dovuto, la cui validità è stata confermata da un'espressa dichiarazione del calciatore interessato, abbia piena efficacia fra le parti.

Gli elementi di fatto e diritto che connotano la fattispecie in esame esplicano, quindi, pienamente i loro effetti al fine di escludere la violazione delle richiamate norme del CGS e delle NOIF e soprattutto, al fine di escludere la sussistenza di un intento elusivo delle norme stesse.

2 giugno 2011

SIG. MARIANO GRIMALDI
U.S. PRO VERCELLI CALCIO
(prot. n. 2474 del 15 novembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Carlo Castronovo
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massima

(1) La società calcistica che, avendo dato mandato a un agente calciatori perché acquisisca le prestazioni sportive di un calciatore, si renda inadempiente alla prestazione promessa come corrispettivo, risponde dei danni conseguenti a tale inadempimento. Questi consistono, in aggiunta alla somma della prestazione inadempita, comprensiva delle prestazioni accessorie, negli interessi legali fino al giorno del pagamento.

2 giugno 2011

SIG. MARIANO GRIMALDI
PESCINA VALLEGIOVENCO Srl
(prot. n. 2475 del 15 novembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Carlo Castronovo
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massima

(1) La società calcistica che, avendo dato mandato a un agente calciatori perché acquisisca le prestazioni sportive di un calciatore, si renda inadempiente alla prestazione promessa come corrispettivo, risponde dei danni conseguenti a tale inadempimento. Questi consistono, in aggiunta alla somma della prestazione inadempita, comprensiva delle prestazioni accessorie, negli interessi legali fino al giorno del pagamento.

6 giugno 2011
(massima del 4 agosto 2011)

SIG. ANDREA BALBONI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 0720 del 25 marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massima

(1) Qualora la parte istante abbia dichiarato di voler “rinunciare a comparire all'udienza” e di “abbandonare la procedura di arbitrato” e, ciononostante, non sia possibile l'estinzione del giudizio arbitrale per il presumibile interesse della parte resistente alla decisione di merito, ricorre una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse, la quale dev'essere attestata mediante dichiarazione, avente valore soltanto processuale, di cessazione della materia del contendere, ma la parte comunque “rinunciante” è tenuta a “rimborsare le spese” all'altra.

DOTT. ROBERTO BENIGNI e ASCOLI CALCIO 1898 SpA

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1259 del 6 maggio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) In applicazione del principio generale della conservazione degli atti, contenuto nell'art. 159 c.p.c. e del principio della strumentalità delle forme, contenuto nell' art. 156, comma 3, c.p.c., la memoria aggiunta, contenente anche la delega del legale rappresentante *pro tempore* della società istante può assumere valenza sostanziale di impugnazione, tempestivamente proposta, della decisione della Corte di Giustizia Federale.

(2) Dal combinato disposto dell'art. 85, lettera B), paragrafo VII, delle NOIF e dell'art. 10, comma 3, del CGS si evince che il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals sino alla chiusura dei relativi trimestri di riferimento è espressamente sanzionato per la sua recidività solo per il III e il IV trimestre, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 10, comma 3, seconda parte.

L'art. 10, comma 3, lettere c) e d), costituisce una norma di chiusura del sistema delineato con riferimento alle scadenze trimestrali, operando una netta distinzione fra i mancati pagamenti, nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al I e al II trimestre, per i quali non si prevede l'applicazione di una

“*ulteriore sanzione*” e i mancati pagamenti nei termini fissati dalle richiamate disposizioni federali, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al III e al IV trimestre, per i quali, invece, la recidiva per i precedenti periodi è espressamente prevista e specificamente sanzionata.

(3) L'impugnazione che ha ad oggetto la sanzione dell'inibizione di mesi uno, in base all'art. 3, comma 1, del Codice TNAS, non è sottoponibile alla cognizione del TNAS.

20 giugno 2011
(massima del 7 agosto 2011)

AVV. GIOVANNI PRETE
SIG. GAETANO CARRIERI
(prot. n. 0514 del 4 marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Massime

(1) In difetto di più univoca allegazione da parte del calciatore di una circostanza intesa oggettivamente a escludere la cogenza della c.d. penale, per negare l'attribuzione patrimoniale de qua finanche l'argomento secondo il quale l'agente non avrebbe assistito il calciatore nella stipula del contratto, e che pertanto il primo neppure avrebbe dato compimento al mandato conferito dal secondo, non appare decisivo. La causa del negozio che occupa, infatti, è integrata più complessivamente dalla cura degli interessi del calciatore da parte dell'agente e non già si risolve nell'assistenza contrattuale senz'altro. Pertanto, il mandato fra agente e calciatore si dispiega funzionalmente in una serie di attività nell'ambito dei rapporti fra le parti, che non posso essere ridotte puntualmente all'assistenza nella stipula di un contratto di prestazioni sportive. Di qui l'irrilevanza della causa di pretesa esenzione dall'obbligazione di pagamento.

20 giugno 2011
(massima del 4 agosto 2011)

SIG. SERGIU SUCIU
SIG. SIMONE ALBRIGI
(prot. n. 0008 del 3 gennaio 2011)

ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Non sussiste una “pregiudizialità necessaria” tra giudizio sulla querela di falso e merito della controversia dedotta in arbitrato (CCAS, lodo 19 gennaio 2009, Quagliarella c. Pagliari). Dunque, non sussiste la necessità della sospensione dell’arbitrato in attesa della decisione del tribunale ordinario.

(2) Nessuna norma, di diritto comune come del sistema sportivo, nel Codice TNAS o tra le regole che disciplinano l’attività dell’Alta Corte, consente la rimessione all’Alta Corte di una questione interpretativa per risolvere un contrasto tra due norme del Regolamento Agenti 2010. Invero, la funzione consultiva, prevista dall’art. 12-bis comma 3 dello Statuto CONI e disciplinata dall’art. 15 del Codice AC, è svolta dall’Alta Corte solo a favore del CONI o, per il tramite di questo, di una Federazione sportiva. Dunque l’accesso a tale funzione è precluso al Collegio Arbitrale TNAS, il quale non è organo del CONI e al quale spetta la soluzione delle questioni interpretative rilevanti al fine del suo giudizio.

(3) Il Regolamento Agenti 2010, nel disporre, all’art. 18 comma 2, in ordine alla “revoca del mandato”, prevede che questa avvenga “con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi

con lettera a.r.". Nulla si dice, invece, circa il luogo al quale siffatta comunicazione deve essere inviata. Ciononostante, appare al Collegio che il recesso dal contratto abbia natura recettizia e pertanto il suo perfezionamento sia subordinato alla conoscenza dell'atto da parte del soggetto nei cui confronti è destinato a produrre effetti: dunque la sua comunicazione deve pervenire all'agente. A tal proposito, peraltro, vale, a parere del Collegio, quanto stabilito dall'art. 1335 c.c., in forza del quale ogni dichiarazione riferita a un contratto e diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui essa giunge all'indirizzo (non necessariamente al domicilio) del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Resta dunque possibile l'invio della comunicazione al destinatario in altro luogo, ma in tale caso non vale la presunzione di conoscenza stabilita dalla norma.

(4) La formazione di un mandato da parte dell'agente, su modulo sottoscritto in bianco, nel momento della revoca di precedente mandato, realizza la violazione da parte dell'agente dei principi di lealtà, correttezza, probità, buona fede e diligenza professionale recati dal Regolamento Agenti 2010, e dal Codice di condotta professionale ad esso allegato, che obbligano l'agente a tenere un comportamento degno di rispetto e confacente alla sua professione e ad attenersi alla verità, alla chiarezza e all'obiettività. Tale violazione costituisce giusta causa di revoca, non apparendo possibile la prosecuzione di un rapporto fiduciario con soggetto che si rende responsabile di siffatte violazioni.

21 giugno 2011
(massima del 30 giugno 2011)

DOTT. BRUNO CARPEGGIANI
U.S. TRIESTINA CALCIO SpA
(prot. n. 0353 dell'11 febbraio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Dario Buzzelli
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
Prof. Carlo Bottari

Massime

(1) In materia di compensi degli agenti dei calciatori la competenza arbitrale del TNAS discende dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 23 del regolamento degli agenti di calciatori del 2007, e nell'art. 34 del Codice TNAS. Non osta a tale competenza la circostanza che, per il conferimento del mandato, le parti abbiano utilizzato un modello non aggiornato che reca una clausola compromissoria ove compare ancora il riferimento all'arbitrato rituale amministrato dalla disciolta Camera Arbitrale costituita presso la FIGC: ciò che rileva, infatti, è che il contratto sia stato stipulato nel vigore del regolamento agenti di Calciatori del 2007.

(2) Non sussiste la competenza del TNAS rispetto alle domande avanzate da una società alla quale l'agente di calciatori sia stato autorizzato a conferire i diritti patrimoniali discendenti dal suo incarico, in quanto tale società non è parte del contratto per cui è causa e non può, di conseguenza, avvalersi della clausola compromissoria in esso contenuta.

(3) È fondato il ricorso proposto dall'agente di calciatori autorizzato dalla FIGC, ai sensi dell'art. 34 del Codice TNAS, una volta accertato che questi ha puntualmente adempiuto al mandato conferitogli per il tesseramento di un calciatore e che la società calcistica non ha corrisposto il compenso fissato nel mandato, nonostante formali solleciti inviati al mandante.

(4) La mancata costituzione della parte intimata costituisce un elemento che, in base all'art. 116, comma 2 c.p.c., contribuisce ad avvalorare quanto già dimostrato dagli atti di causa in ordine al contestato inadempimento della medesima all' obbligazione assunta nei confronti della parte istante.

(5) Ai compensi dovuti all'agente di calciatori è applicabile la disciplina del pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 231/2002.

21 giugno 2011
(massima del 30 giugno 2011)

DOTT. BRUNO CARPEGGIANI
U.S. TRIESTINA CALCIO SpA
(prot. n. 0354 dell'11 febbraio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Dario Buzzelli
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
Prof. Carlo Bottari

Massime

(1) In materia di compensi degli agenti dei calciatori la competenza arbitrale del TNAS discende dal combinato disposto delle disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 23 del regolamento degli agenti di calciatori del 2007, e nell'art. 34 del Codice TNAS. Non osta a tale competenza la circostanza che, per il conferimento del mandato, le parti abbiano utilizzato un modello non aggiornato che reca una clausola compromissoria ove compare ancora il riferimento all'arbitrato rituale amministrato dalla disciolta Camera Arbitrale costituita presso la FIGC: ciò che rileva, infatti, è che il contratto sia stato stipulato nel vigore del regolamento agenti di Calciatori del 2007.

(2) Non sussiste la competenza del TNAS rispetto alle domande avanzate da una società alla quale l'agente di calciatori sia stato autorizzato a conferire i diritti patrimoniali discendenti dal suo incarico, in quanto tale società non è parte del contratto per cui è causa e non può, di conseguenza, avvalersi della clausola compromissoria in esso contenuta.

(3) È fondato il ricorso proposto dall'agente di calciatori autorizzato dalla FIGC, ai sensi dell'art. 34 del Codice TNAS, una volta accertato che questi ha puntualmente adempiuto al mandato conferitogli per il tesseramento di un calciatore e che la società calcistica non ha corrisposto il compenso fissato nel mandato, nonostante formali solleciti inviati al mandante.

(4) La mancata costituzione della parte intimata costituisce un elemento che, in base all'art. 116, comma 2 c.p.c., contribuisce ad avvalorare quanto già dimostrato dagli atti di causa in ordine al contestato inadempimento della medesima all' obbligazione assunta nei confronti della parte istante.

(5) Ai compensi dovuti all'agente di calciatori è applicabile la disciplina del pagamento degli interessi moratori ex art. 5 D.Lgs 231/2002.

27 giugno 2011

**A.S.D. SAN CESAREO CALCIO, A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA, A.C.D.
ANITRELLA e A.S.D. CECCANO**

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, A.S.D. LUPA FRASCATI e A.S.D.
ROCCASECCA TERRA DI SAN TOMMASO**

(prot. n. 1342 del 17 maggio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Cons. Bruno Mollica

Avv. Giovanni Rossi

Massima

(1) Dall'esame delle disposizioni vigenti, l'art. 33, comma 3, e gli articoli 41 e 42 del CGS si evince che la presenza dei terzi interessati e' prevista solo nei procedimenti per violazione dell'art. 7 del CGS (illecito sportivo). Si tratta di norma di stretta interpretazione non applicabile ai casi in essa non espressamente contemplati, come conferma la mancata riproduzione nel Codice TNAS e disciplina degli arbitri della norma di cui all'art. 10, commi 7 e 8, del Regolamento della CCAS approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1303 del 3 febbraio 2005 e successive modificazioni.

Si tratta di una lacuna ordinamentale che non può essere colmata in via di interpretazione della normativa attualmente in vigore attraverso un'operazione meramente esegetica.

Ne deriva che, in carenza nell'ordinamento vigente, di strumenti procedurali che consentano l'accesso alla giustizia arbitrale da parte dei terzi interessati, che non rientrano nel novero dei soggetti individuati dal Codice TNAS quali titolari di posizioni che

legittimano alla proposizione dell'istanza arbitrale, i terzi interessati stessi non possono azionare le proprie pretese innanzi a questo Tribunale.

28 giugno 2011
(massima del 5 agosto 2011)

PALLALCESTO AMATORI UDINE
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO e BASKET BARCELLONA Srl
(prot. n. 2719 del 7 dicembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Aurelio Vessichelli

Dott. Giovanni Palazzi

Cons. Maria Elena Raso

Massime

(1) In difetto di specifica previsione del Codice TNAS che commini espressamente la sanzione della nullità dell'istanza di arbitrato mancante della sottoscrizione della parte, detta sottoscrizione deve essere considerata atto meramente formale allorquando la medesima istanza di arbitrato risulti munita di rituale procura a mezzo della quale la parte delega il difensore a farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, valendo altresì nella fattispecie anche il principio generale di conservazione degli atti contenuto nell'art.159 c.p.c..

(2) Sussiste la competenza del TNAS a conoscere la controversia nel caso in cui l'istanza di arbitrato ha ad oggetto l'omologazione non intesa quale provvedimento di certificazione di gara bensì quale provvedimento sostanzialmente sanzionatorio in forza del quale il Giudice sportivo applica la sconfitta a tavolino della squadra sanzionata in luogo del risultato sportivo conseguito sul campo, in tal modo irrogando uno o più punti di penalizzazione con conseguenza diretta sulla posizione in classifica.

28 giugno 2011
(massima del 30 agosto 2011)

**A.S.D. GRACCIANO, SIG. LUCIANO PACE, SIG. SERGIO BERTALESI E
SIG. MICHELE CIARDIELLO**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 0446 del 22 febbraio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Cons. Dott. Ermanno Granelli

Prof. Avv. Massimo Coccia

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Il termine *a quo* per il calcolo del tempo entro il quale devono essere concluse le indagini, quando non ci si trovi dinanzi a “fatti denunciati”, decorre dalla concreta possibilità della Procura Federale della conoscibilità dei fatti costituenti illecito sportivo.

(2) La violazione di norme poste a garanzia di un sano e corretto svolgimento delle attività sportive di giovani - , i quali, proprio quando sono lontani dal proprio contesto familiare e territoriale, necessitano di un’attenta tutela al fine evitare che persone prive di scrupoli possano approfittarsi delle loro eventuali situazioni di disagio morale – costituiscono la commissione di fatti da parte degli istanti di particolare gravità. Né può venire in rilievo che i genitori dei giovani calciatori fossero stati preventivamente informati sulle modalità dello svolgimento delle attività, stante l’indisponibilità del diritto degli stessi giovani atleti di essere seguiti e tutelati da parte della società calcistica.

(3) Stante la notevole gravità dei fatti non ricorrono nel caso di specie i presupposti richiesti per una rideterminazione dell'entità della sanzione.

1 luglio 2011
(massima del 30 agosto 2011)

SALERNITANA CALCIO SpA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1212 del 4 maggio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Guido Cecinelli

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Dal punto di vista del criterio letterale, tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all'ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell'aggettivo "tutti" – presente nel paragrafo IV dell'art. 85, lettera C delle NOIF – sono esclusivamente quelli relativi all'ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all'art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale.

(2) Dal punto di vista del criterio funzionale, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell'Erario e dell'Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest'ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al

momento dell'iscrizione ai campionati per l'anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente.

1 luglio 2011
(massima del 30 agosto 2011)

COSENZA CALCIO 1914 Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1213 del 4 maggio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Avv. Guido Cecinelli
Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) Dal punto di vista del criterio letterale, tutti gli emolumenti dovuti sino alla chiusura di un trimestre, fatta eccezione per il primo (per evidenti ragioni logiche), sono non solo gli emolumenti relativi all'ultimo trimestre, ma anche quelli già scaduti in precedenza e rimasti inadempiti. Per contro, le ritenute Irpef e i contributi Enpals dovuti sino alla chiusura di un trimestre, in assenza dell'aggettivo "tutti" – presente nel paragrafo IV dell'art. 85, lettera C delle NOIF – sono esclusivamente quelli relativi all'ultimo trimestre. Diversamente opinando, si negherebbe alla differenza testuale qualunque valenza ermeneutica violando il canone di cui all'art. 12, 1° comma, delle Disposizioni sulla legge in generale.

(2) Dal punto di vista del criterio funzionale, irrogata la sanzione disciplinare alla prima scadenza, la tutela delle ragioni dell'Erario e dell'Ente previdenziale può essere efficacemente svolta da quest'ultimi, non essendo necessario rafforzare tale tutela con strumenti disciplinari. In ogni caso, poi, ove perdurasse tale inadempimento anche al

momento dell'iscrizione ai campionati per l'anno successivo, il sistema sportivo potrebbe reagire negando la partecipazione alla società rimasta, con pervicacia, inadempiente.

4 luglio 2011
(massima del 30 agosto 2011)

ON. SIRO MARROCU e VILLACIDRESE CALCIO Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 2912 del 31 dicembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massima

(1) Nessuno degli adempimenti in cui è incorsa la società ricorrente è configurabile un errore scusabile e a una pluralità di inadempimenti consegue una pluralità di sanzioni. Nell'ipotesi in cui nell'ordinamento sportivo siano prescritti determinati adempimenti da svolgere entro un termine perentorio, grava sul soggetto tenuto a porre in essere le diverse condotte l'onere di attivarsi tempestivamente e diligentemente per realizzare le condizioni sulle quali si basa l'adempimento.

6 luglio 2011
(massima del 30 agosto 2011)

PROF. GIOVANNI TATEO
SIG. BENITO EMILIO DOCENTE
(prot. n. 2290 del 21 ottobre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Guido Calvi
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massime

(1) Dalla revoca del mandato all'agente senza giusta causa consegue, in astratto, il diritto della parte istante ad ottenere il pagamento della penale convenuta nell'ambito del contratto di mandato. Occorre, tuttavia, considerare che, a' sensi dell'art. 1384 c.c., la penale può essere equamente ridotta dal giudice se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Tale riduzione può essere disposta dal giudice anche d'ufficio, in assenza di una espressa richiesta della parte debitrice. In questo senso appare consolidata sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità («*In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, una volta allegate dalla parte interessata, o anche rilevabili "ex actis", le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale*» [Trib. Varese, 01/06/2010]; «*Il Giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c., ha il potere, anche d'ufficio, di diminuire la clausola penale, sia nell'ipotesi in cui la stessa sia manifestamente eccessiva, sia quando la sua riduzione sia necessaria e riconducibile al fatto che l'obbligazione principale è stata in parte eseguita ed i contraenti non abbiano*

previsto, in siffatta ipotesi, una riduzione della penale, con conseguente eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempita. Si rileva, infatti, che il predetto potere dell'organo giudicante è previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, onde ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela.» [Trib. Bari Sez. I, 22/02/2010]; «Nel caso di una penale, inserita nell'accordo contrattuale, il giudice verifica anche d'ufficio la congruità della stessa e ne dispone, anche in assenza di una espressa richiesta di parte, la riduzione ai sensi dell'art. 1384 c.c. quando riscontra la sua eccessiva onerosità riguardo all'interesse della parte creditrice, ovvero che la prestazione è stata in tutto o in parte eseguita.»[App. Firenze Sez. I Sent., 18/01/2010]; «In tema di clausola penale cui può essere assimilata la clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.» [Cass. civ. Sez. III, 18/11/2010, n. 23273].

DOTT. ROBERTO BENIGNI, ASCOLI CALCIO 1898 SpA e DOTT. MASSIMO COLLINA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 0705 del 24 marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Avv. Gabriella Palmieri

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Avv. Massimo Zaccheo

Massime

(1) In applicazione del principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali o giustiziali, il termine per il deposito sia del dispositivo, sia della sentenza, non è, in mancanza di tassative prescrizioni, considerato dalla legge come perentorio. La sua violazione non incide, pertanto, sulla validità della sentenza, ma può rilevare, eventualmente, solo sotto il profilo disciplinare per il magistrato ritardatario ovvero sotto il profilo della responsabilità dell'Amministrazione ai fini dell'azione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89.

(2) L'art. 10, comma 3, del CGS, intitolato "*Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari*", disciplina l'ipotesi di mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e del Fondo di Fine Carriera, in relazione a quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n. 117/A , Titolo II, paragrafo IV, punto 2), del 25 maggio 2010 e dall'art. 85. paragrafo VII, delle NOIF

Si tratta di un'ipotesi d'inadempimento sanzionato per il mancato rispetto del termine qualificabile come essenziale ex art. 1184 c.c.

(3) L'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all'entità dell'inadempimento realizzatosi.

19 luglio 2011
(massima del 30 agosto 2011)

POMEZIA Srl e SIG. MAURIZIO SCHIAVON
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1426 del 25 maggio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Avv. Guido Cecinelli
Prof. Avv. Massimo Coccia

Massime

(1) Costituisce condotta sleale e scorretta quella posta in essere dai ricorrenti di chiedere (e ottenere) di utilizzare contabili di versamento ai fini dell'iscrizione al campionato, salvo poi non effettuare alcun versamento.

(2) Altro è il conferimento di un terreno per sottoscrivere un aumento di capitale di una società, altro è il conferimento di una partecipazione sociale. Nel secondo caso, il terreno che rientri nel patrimonio della società la cui partecipazione viene conferita nel capitale di altra società non può che essere utilizzato per il perseguimento dello scopo sociale che, appunto, è di natura esclusivamente agricola.

20 luglio 2011
(massima del 4 agosto 2011)

A.S.D. OTTAVIA, SIG. GABRIELE MASCIA e SIG. FRANCESCO CARDILLO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LND e COMITATO REGIONALE LAZIO
(prot. n. 1509 dell'11 giugno 2011)

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) Il potere di revisione della decisione endo-federale a riconosciuto all'Arbitro Unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all'associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l'esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell'associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante "esterno" all'associazione, quale è l'organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall'organo disciplinare della federazione.

(2) L'impatto di una squalifica sul proseguimento dell'attività agonistica sportiva dei calciatori sanzionati è connaturato alla stessa natura della misura disciplinare, che la

precludono per il tempo in cui essa si applica. Né rilevano le eventuali difficoltà che di fatto i calciatori possano incontrare nel prosieguo della propria attività una volta scontata la squalifica, ovvero l'eventuale "*discredito sociale*" che di fatto possa derivare ai calciatori stessi dall'essere stati sanzionati.

(3) L'assenza di precedenti disciplinari dei Calciatori, così come il loro "*pentimento*" e l'assenza di premeditazione, non costituiscono circostanze attenuanti di cui gli organi disciplinari non abbiano tenuto conto. Semmai, la "recidiva" costituisce una circostanza aggravante (ai sensi dell'art. 21 CGS); la sua assenza non è circostanza attenuante.

22 luglio 2011
(massima del 30 agosto 2011)

DOTT. BRUNO CARPEGGIANI
SIG. SHALA RIJAT
(prot. n. 2266 del 15 ottobre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
Prof. Luca Di Nella

Massime

(1) Il tema dell'onere probatorio nei giudizi volti all'adempimento contrattuale è stato oramai cristallizzato dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di statuire come *«il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento»* (Cass. civ., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533). La giurisprudenza di merito, con recenti interventi, si è consolidata sul punto. Infatti, *«il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del danno,- ovvero per l'adempimento del contratto - deve solo provare la fonte legale o negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione delle circostanze dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»* (Tribunale di Milano, III Sezione, 27 aprile 2010).

(2) Per quanto attiene alla richiesta del ricorrente del pagamento degli interessi di mora ex art. 5 del D.Lgs n. 231 del 2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo, il Collegio non reputa che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al D.Lgs 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. In ordine alla decorrenza, si osserva che a' sensi dell'art. 1282 c.c. i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto dalla data della loro scadenza.

SIG. TIZIANO PASQUI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 2724 del 10 dicembre 2010)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
Pres. Bartolomeo Manna

Massima

(1) L'apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all'entità e alla graduazione delle sanzioni irrogate, si delinea in modo compiuto, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale elaborato in particolare dal TNAS, con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all'entità dell'inadempimento realizzatosi e tenendo conto del carattere pienamente devolutivo dell'arbitrato TNAS, per effetto del quale il potere dell'organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito.

26 luglio 2011
(massima del 4 agosto 2011)

SIG. ANDREA PELAGOTTI e SIG.RA ELENA SALDUTTI per il minore Sig. A.P.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1445 del 31 maggio 2011)

ARBITRO UNICO

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massima

(1) Il potere di revisione della decisione endo-federale riconosciuto all'Arbitro Unico incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all'associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, laddove l'esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell'associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante "esterno" all'associazione, quale è l'organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall'organo disciplinare della Federazione.

SIG. CLAUDIO ORLANDINI
A.C. SIENA SpA
(prot. n. 0204 del 24 gennaio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massima

(1) Il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori approvato in data 7 settembre 2009 è entrato in vigore in data 8 aprile 2010 e si applica, pertanto, soltanto ai mandati stipulati dopo tale data, come espressamente previsto dalle disposizioni transitorie e finali del Regolamento stesso.

(2) In base all'art. 10, comma 2, del Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori in vigore dal 1 febbraio 2007, che si applica alla fattispecie in esame, l'incarico di agente ha efficacia dalla data di spedizione del mandato sottoscritto dalle parti attestata dall'ufficio postale.

8 agosto 2011

U.S.D. U.S. AUSONIA CSI - PESCANTINA
FAMIGLIA LARENTIS per il minore Sig. A.L.
(prot. n. 0311 dell'8 febbraio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massima

(1) Dal sistema delineato dal combinato disposto dell'art.2 del Codice TNAS e dell'art. 12 *ter* dello Statuto del Coni con l'art. 46, comma 1, dello Statuto FCI si evince, da un lato, che la competenza del TNAS è "limitata alle controversie che oppongano un tesserato alla Federazione sportiva; dall'altro, la rilevanza assoluta del c.d. vincolo di giustizia che si atteggia come clausola compromissoria.

Ne deriva che la controversia che oppone una società "ciclistica" a un atleta che chiede il nulla-osta al trasferimento non possa essere devoluta alla cognizione del TNAS.

Sig. LUCA MISERINO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1328 del 13 maggio 2011)

ARBITRO UNICO
Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massima

(1) Il rapporto tra il tesserato e la FIGC (o altra federazione sportiva) ha natura e valore contrattuale. La validità del contenuto di esso (pure nel punto in cui il tesserato si è – contrattualmente – impegnato a non adire l'autorità giudiziaria) deve essere valutata anche tenendo conto delle norme inderogabili dell'ordinamento generale che ad esso vogliono applicarsi.

La soggezione del sistema sportivo alle regole inderogabili del diritto dello Stato non comporta di per sé che i rapporti in cui sono in gioco assetti definiti primariamente dalle regole sportive debbano essere necessariamente portati di fronte al giudice dello Stato: e dunque che le regole che “chiudono” il sistema sportivo debbano essere ineluttabilmente in contrasto con il diritto (costituzionale) alla tutela giurisdizionale.

Non contrasta con i precetti costituzionali di tutela del diritto di agire in giudizio per la difesa di diritti ed interessi la regola che pone il cd “vincolo di giustizia”, secondo la quale i soggetti dell'ordinamento sportivo facente capo alla FIGC, per effetto della “*costituzione*

del rapporto associativo”, sono tenuti a rimettere agli organi federali ogni decisione sulle “*materie ... riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico*”, e il ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria costituisce illecito disciplinare a meno che esso (i) abbia per oggetto la contestazione di un lodo reso nel sistema arbitrale CONI, oppure (ii) sia stato autorizzato dal Consiglio Federale. La rinuncia alla tutela di fronte al giudice dello Stato di diritti connessi all’ordinamento sportivo, prevista dall’art. 30 dello Statuto, trovi giustificazione negli art. 2 e 18 della Costituzione e non abbia caratteri di assolutezza. Nel sistema sportivo è data infatti la possibilità di ottenere una tutela di diritti e interessi, anche “equivalente” a quello dello Stato. In particolare, siffatta tutela (esterna al sistema federale, ma da questo riconosciuta) è offerta dai meccanismi arbitrali o di giustizia istituiti presso il CONI, ossia dai procedimenti di fronte al TNAS, ovvero, laddove la controversia sia ritenuta non arbitrabile, di fronte all’Alta Corte

29 agosto 2011
(massima del 20 novembre 2011)

SIG. ANDREA CATTOLI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1450 del 31 maggio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Prof. Avv. Luigi Fumagalli
Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Massime

(1) La revoca del mandato (art. 11, comma 2, Regolamenti Agenti 2007) si perfeziona solo dopo che sono trascorsi i trenta giorni di preavviso, stante in questo periodo il divieto di assumere nuovi mandati.

(2) Ogni procuratore, nell'assumere l'incarico di curare gli interessi di un atleta, ha l'onere di appurare se questi ha già un agente o meno. E lo può fare non solo chiedendo direttamente all'atleta ma anche tramite semplice richiesta alla Commissione Agenti, detentrici di tutti i mandati regolarmente rilasciati dai calciatori. L'onere di accertamento, se vi è già un agente a cura degli interessi professionali di un calciatore, è da ritenersi uno di quei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, che ogni procuratore deve osservare anche nell'ambito dei rapporti con i colleghi, e che sono codificati al punto VII nel Codice di condotta professionale allegato A al Regolamento Agenti (del 2007, vigente all'epoca dei fatti).

5 settembre 2011
(massima del 27 novembre 2011)

CATANZARO CALCIO 2011 Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1680 del 12 luglio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massime

(1) L'efficacia normativa della convenzione di arbitrato conclusa tra le parti non dipende dalla conclusione del procedimento di "affiliazione", cioè soltanto dalla definitiva e finale accettazione, da parte della FIGC, della proposta di stipulazione del contratto associativo avanzata dal soggetto che fa istanza di affiliazione poiché la "convenzione di arbitrato", ai sensi degli artt. 808-bis e -quater c.p.c., è suscettibile di governare altresì il "rapporto non contrattuale" che dal deposito della "domanda di affiliazione alla FIGC" è tale da stabilirsi tra le parti, già poste in contatto differenziato e qualificato e dunque "rilevante per l'ordinamento federale".

(2) Il rispetto del "termine perentorio" di cui all'art. 52, comma 3, NOIF, entro cui la società istante per il riconoscimento dell'altrui "titolo sportivo" da parte della FIGC deve dimostrare "di essersi accollata [...] tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione", nonché "di avere assolto" ai medesimi ovvero "di averne garantito il pagamento", non è incompatibile con la necessità di ulteriore svolgimento

di accertamenti i cui esiti non sostanziano tuttavia elementi di integrazione della fattispecie costitutiva del diritto. Infatti, l'essenza di garanzia del termine è fatta salva sempre che di sole integrazioni asseverative si tratti e non anche di accadimenti di nuovi fatti qualificanti sostanzialmente la posizione del pretendente.

15 settembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

A.S.D. SAN GIUSEPPE PIACENZA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1591 del 24 giugno 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) La squalifica irrogata al calciatore Costantino avrebbe dovuto essere (e sarebbe stata) scontata nella prima squadra (Terza Categoria) poiché l'atleta aveva, nel frattempo, cambiato società di appartenenza. A sostegno di questa conclusione, i seguenti argomenti: 1. il calciatore, nato il 14 marzo 1995, non avrebbe potuto partecipare al Campionato della Terza Categoria in assenza dell'autorizzazione del Comitato regionale competente per territorio; tale autorizzazione ex art. 34, 3° comma, delle NOIF non risulta che sia mai stata richiesta; 2. al campionato in questione il calciatore non ha mai preso parte per tutta la stagione sportiva.

Deve, pertanto, escludersi che la squalifica *de qua* sia stata scontata nella prima giornata del Campionato di terza Categoria.

(2) Non è, neppure, configurabile un errore scusabile - derivante, tra l'altro, da una difficoltà ermeneutica generata dal testo della disposizione di cui all'art. 22, comma 6, del CGS - in quanto la pubblicazione della squalifica sul C.U. del Comitato regionale Emilia

Romagna ha determinato una presunzione legale di conoscenza della sanzione anche per la società istante.

(3) Nella misura in cui il potere discrezionale degli Organi di Giustizia Federale non si pone in contrasto con le regole interne dell'associazione, con le norme imperative della legge italiana o, infine, con i principi fondamentali del diritto, il potere di revisione della decisione endo-federale incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all'associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. In linea con il TAS la sanzione imposta non deve essere manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, pertanto, appare opportuno confermare la sanzione nella misura determinata dall'organo disciplinare della Federazione.

19 settembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

**POL. VIGOR PERCONTI, SIG. ANGELO CONTI, SIG. CARLO CONTI E
SIG. RAFFAELE TRINCHERA**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(prot. n. 1582 del 22 giugno 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Guido Cecinelli

Avv. Aurelio Vessichelli

Massime

(1) A' sensi dell'art. 3 del Codice TNAS e dell'art. 30 dello Statuto FIGC le controversie aventi a oggetto la sanzione dell'ammenda non possono trovare soluzione dinanzi all'odierno Collegio arbitrale in quanto hanno, rispettivamente, un valore inferiore a € 50.000,00 e una durata di sospensione inferiore a 120 giorni continuativi.

(2) A' sensi dell'art. 40, comma 3, delle NOIF il tesseramento di atleti *infra-sedicenni* è possibile «[...] solo in caso di *comprovata residenza* del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento [...]» (s.d.r.). La disposizione presidia valori di indubbio rilievo, in quanto è volta ad evitare che lo svolgimento dell'attività sportiva da parte di atleti in giovane età possa comportare uno sradicamento dagli affetti familiari e pregiudicare un sano sviluppo degli (atleti) adolescenti.

In quest'ottica deve essere valutata anche la novella federale che ha aggravato gli oneri informativi a carico delle società che intendono avvalersi di tali giovani atleti; in particolare, prevedendo una compiuta attività di verifica del mero dato anagrafico della residenza.

Non può, neppure, configurarsi un errore scusabile che possa giustificare la negazione della responsabilità: la disposizione ha un contenuto lapidario che non si espone a dubbi ermeneutici.

23 settembre 2011
(massima del 21 dicembre 2011)

A.P.D. AVIS RIPATRANSONE
LND, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e U.S.D. MONTELUPONESE
(prot. n. 1981 del 24 agosto 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Dott. Giuseppe Scandurra
Dott. Sebastiano Vittorio La Greca
Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Massime

(1) I criteri di utilizzazione, a fini di selezione delle squadre destinate a completare l'organico del campionato di promozione tramite "ripescaggio" o "riammissione" per la stagione calcistica 2011-2012, sono solo quelli dettati dal C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011; tra tali criteri quello della suddivisione in fasce, in relazione alla posizione in classifica finale di ciascuna di dette squadre all'esito della stagione sportiva, si applica con specifico ed esclusivo riferimento alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di "calcio a cinque" e non già anche a quelle partecipanti ai campionati di "calcio a undici".

(2) Il criterio cosiddetto dell'alternanza (preso a riferimento, nella specie, dal Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche) non trova legittimazione nel C.U. n. 2 dell'11 luglio 2011, ma soltanto nel C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011, del quale il primo non può ritenersi innovativo; ne consegue che anche quel criterio si applica

soltanto alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di “calcio a cinque”, e non nella specie.

23 settembre 2011
(massima del 21 dicembre 2011)

OSTRA VETERE S.S. OLIMPIA 1949

**LND, FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, A.S.D. PASSATEMPESE e S.S.
SIROLO NUMANA**

(prot. n. 1980 del 24 agosto 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Giuseppe Scandurra

Dott. Sebastiano Vittorio La Greca

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Massime

(1) I criteri di utilizzazione, a fini di selezione delle squadre destinate a completare l'organico del campionato di promozione tramite "ripescaggio" o "riammissione" per la stagione calcistica 2011-2012, sono solo quelli dettati dal C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011; tra tali criteri quello della suddivisione in fasce, in relazione alla posizione in classifica finale di ciascuna di dette squadre all'esito della stagione sportiva, si applica con specifico ed esclusivo riferimento alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di "calcio a cinque" e non già anche a quelle partecipanti ai campionati di "calcio a undici".

(2) Il criterio cosiddetto dell'alternanza (preso a riferimento, nella specie, dal Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche) non trova legittimazione nel C.U. n. 2 dell'11 luglio 2011, ma soltanto nel C.U. n. 129 del 9 febbraio 2011, del quale il primo non può ritenersi innovativo; ne consegue che anche quel criterio si applica

soltanto alle associazioni partecipanti ai campionati regionali di “calcio a cinque”, e non nella specie.

29 settembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

SIG. GIANLUCA CAMPO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1463 del 3 giugno 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Prof. Avv. Luigi Fumagalli

Massima

(1) Al referto arbitrale deve essere attribuita una fede privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, come previsto dall'art. 35, comma 11, del CGS.

21 ottobre 2011
(massima del 27 novembre 2011)

DOTT. LIONELLO MANFREDONIA

SIG. ALEANDRO ROSI

(prot. n. 1621 del 28 giugno 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Ferruccio Auletta

Avv. Dario Buzzelli

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massima

(1) Non può essere accolta la domanda contro il calciatore, preteso debitore del pagamento del corrispettivo vantato dall'agente (e non dell'indennizzo per la revoca ingiustificata del mandato), qualora – eccepito da parte del calciatore l'inadempimento dell'agente della cui collaborazione il primo affermi non essersi potuto avvalere - l'agente si limiti a opporre che il comportamento tenuto dal calciatore (con l'aver concluso senza assistenza dell' agente un nuovo contratto di prestazione sportiva) costituisca fatto estintivo del contratto, ferme le obbligazioni maturate a carico delle parti. Infatti, per invocare utilmente in giudizio il pagamento del corrispettivo dovuto fino alla risoluzione del contratto medesimo, è pur sempre necessario che l'agente abbia preliminarmente avversato con successo l'altrui *exceptio inadimplenti*.

31 ottobre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

DOTT. AUGUSTO CARPEGGIANI
SIG. EZEQUIEL MATIAS SCHELOTTO
(prot. n. 0926 del 13 aprile 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Prof. Avv. Maurizio Cinelli
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Massime

(1) Qualora il calciatore, dopo aver revocato il mandato al proprio agente, non proponga nel termine di 30 giorni la domanda volta all'accertamento dell'esistenza della giusta causa, incorre in decadenza con conseguente impossibilità - per il Collegio chiamato a dirimere la successiva controversia - di svolgere ogni indagine sul merito delle cause della revoca.

(2) La predeterminazione della penale non presenta, dal punto di vista sostanziale, profili di incompatibilità con le previsioni del Regolamento Agenti applicabile al caso in esame e, pertanto, la clausola di predeterminazione della penale per l'ipotesi di revoca senza giusta causa è pienamente efficace anche nel caso di specie. Penale che, a' sensi dell'art. 1384 c.c., può essere equamente ridotta dal giudice - anche d'ufficio, in assenza di una espressa richiesta della parte debitrice - se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Il Collegio non ritiene che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9

ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall'art. 2 del citato Decreto Legislativo. Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. Diversamente, la somma sopra indicata dovrà essere maggiorata dell'Iva in quanto «[è] dovuto il pagamento dell'IVA sull'importo corrisposto a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto in quanto: 1) ai sensi dell'art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito da lavoro autonomo e le indennità per la cessazione dei rapporti d'agenzia, quale deve qualificarsi l'attività dell'Agente di calciatore anche secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza arbitrale sportiva; 2) in ogni caso si tratterebbe di indennità corrisposta a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di reddito diretta a risarcire il cd. Lucro cessante e quindi soggetta a tassazione ai sensi di quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7 dicembre 2007 n. 356/E [...]».

10 novembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

S.S.D. COMPENSORIO ALTO TIRRENO E A.S.D. G.S. BIANCO
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e LND
(prot. n. 2054 del 2 settembre 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Learco Saporito
Avv. Giuseppe Albenzio
Dott. Antonio Camozzi

Massime

- (1) La domanda di ammissione non aziona un diritto giuridicamente apprezzabile ma una mera aspettativa non qualificata.
- (2) Deve essere attribuita fede privilegiata al verbale dell'Assemblea, recante in calce le sottoscrizioni del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

15 novembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

JUVENTUS F.C. SpA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e F.C. INTERNAZIONALE MILANO SpA
(prot. n. 1930 dell'11 agosto 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Dott. Angelo Grieco

Avv. Dario Buzzelli

Avv. Enrico De Giovanni

Massime

(1) Le attribuzioni del TNAS costituiscono esercizio di una funzione di natura arbitrale; di ciò sono certissimi indicatori i dati testuali dell'art. 12 dello Statuto del CONI, l'insieme delle disposizioni contenute nel Codice TNAS, tra cui la disposizione relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione da effettuarsi in prima udienza (art. 20, comma 1, Codice TNAS), a espressa definizione di "lodo" delle decisioni assunte dal TNAS (art. 25, comma 1, Codice TNAS, ma anche art. 12 ter, comma 4, Statuto CONI), l'applicabilità al rito delle norme di cui al libro quarto, titolo ottavo, del Codice di Procedura Civile (art. 4, comma 2 Codice TNAS).

(2) Inevitabile presupposto della natura del giudizio del TNAS è l'arbitrabilità delle posizioni giuridiche dedotte nel giudizio, cioè la loro disponibilità da parte dei soggetti (Federazioni, affiliati ecc.) che assumono la posizione di parte nel giudizio medesimo.

(3) La lettura, conferma e sottoscrizione del verbale di udienza comporta la piena accettazione del relativo contenuto.

(4) A fronte di una pluralità di posizioni giuridiche oggetto del giudizio, al fine di ritenere la competenza del TNAS tutte le posizioni di tutte le parti debbano essere disponibili giacché l'arbitrabilità presuppone necessariamente la possibilità di una conciliazione totale della lite che non può avvenire se tutte le parti non hanno piena disponibilità di tutte le posizioni giuridiche in gioco.

(5) La controversia non è arbitrabile in quanto attinente alla titolarità di poteri e alla competenza del singolo organo ad esercitarla, dunque a posizioni indisponibili in relazione alla loro natura.

(6) L'eventuale revoca del titolo di Campione d'Italia può scaturire solo da una sanzione disciplinare, che non competerebbe al Consiglio Federale ma agli organi di giustizia. Nessuna disponibilità avrebbe quindi la FIGC rispetto al bene della vita su cui si discute, cioè il titolo di campione d'Italia, se non in relazione all'esercizio di un potere sanzionatorio che esula dai poteri del Consiglio Federale.

21 novembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

SIG. FILIPPO PUCCI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1764 del 21 luglio 2011)

ARBITRO UNICO
Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massime

(1) Al referto arbitrale deve essere attribuita una fede privilegiata circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, come previsto dall'art. 35, comma 11, del CGS.

(2) L'art. 16 del CGS - dopo aver stabilito che "Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva" – offre ai detti Organi la possibilità di aggiungere (e non di sostituire) alla sanzione disciplinare l'adozione di "prescrizioni dirette ad affermare il rispetto dei valori sportivi e a favorire i processi educativi e di reinserimento nell'ordinamento sportivo".

29 novembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

SIG. LUCA EVANGELISTI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 1780 del 27 luglio 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Dario Buzzelli
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massima

(1) Sono utilizzabili dinanzi al TNAS, oltreché gli accertamenti eseguiti nella sede sportiva. anche gli atti delle indagini penali.

6 dicembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

ASCOLI CALCIO 1898 SpA
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 2163 del 16 settembre 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Guido Cecinelli
Prof. Avv. Filippo Lubrano
Pres. Armando Pozzi

Massime

(1) E' ritenuto legittimo dalla giurisprudenza del TNAS l'uso a fini probatori delle intercettazioni telefoniche allorquando queste siano state acquisite ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 401/89.

(2) L'art. 6 del CGS vieta tassativamente le scommesse a tutti gli appartenenti all'ordinamento sportivo in ogni possibile forma: diretta, indiretta, singola, associata, attiva, passiva. Ciò, all'evidente fine di assicurare la bontà, genuinità e veridicità dei risultati agonistici e, in definitiva, per garantire quei valori, tipici dell'ordinamento sportivo, quali la lealtà e la correttezza, ovvero ad esso addirittura esclusivamente peculiari, quale la probità, i quali, a loro volta, sono espressione di un valore fondante dell'ordinamento sportivo, temporalmente e geograficamente universale, che è quella dell'onore.

(3) E' ineludibile la necessità di una applicazione della responsabilità oggettiva a carico delle Società non in maniera acritica e meccanica, bensì all'insegna di criteri di equità e di gradualità, tali da evitare risultati e conseguenze abnormi e non conformi a giustizia,

soprattutto alla luce della mancanza di qualunque vantaggio, in termini di risultati e di classifica, per la società ricorrente.

7 dicembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

SIG. STEFANO PACE

SIG. GAEL GENEVIER

(prot. n. 0493 del 1° marzo 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Carlo Bottari

Prof. Avv. Filippo Lubrano

Prof. Avv. Maurizio Cinelli

Massime

(1) La controversia deve essere risolta ai sensi delle disposizioni di cui al *“Regolamento FIGC per l’esercizio di attività di Agente di Calciatore”* in vigore all’atto della sottoscrizione dei mandati.

(2) In applicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento il credito matura al termine della annualità contrattuale.

(3) Un rapporto di colleganza tra Agenti di calciatori sussistente non può automaticamente suffragare la presenza di una situazione di conflitto di interessi: la parte istante ha effettivamente svolto il proprio ruolo, adoperandosi, su mandato del calciatore, per la conclusione di contratti con società sportive, effettivamente dallo stesso calciatore sottoscritti grazie all’attività dell’agente e l’operato di quest’ultimo è quindi certamente da ricondurre all’attività di procacciamento svolta su mandato e nell’interesse del calciatore mandante.

(4) I crediti, derivanti da provvigioni dell'agente, maturano al termine della singola stagione calcistica per cui si è sottoscritto il relativo contratto.

(5) Non è applicabile una revoca "di fatto" e da ciò consegue l'impossibilità di riconoscere alla parte istante la condanna della parte intimata al pagamento della prevista penale.

21 dicembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

SIG. VINCENZO SOMMESE
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 2161 del 16 settembre 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Aurelio Vessichelli
Avv. Carlo Guglielmo Izzo
Pres. Armando Pozzi

Massime

- (1)** Il CGS non dispone alcun obbligo di astensione per l'ipotesi in cui l'organo di giustizia si sia pronunciato in sede predibattimentale su posizione di altro deferito.
- (2)** E' ritenuto legittimo dalla giurisprudenza del TNAS l'uso a fini probatori delle intercettazioni telefoniche allorquando queste siano state acquisite ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 401/89.
- (3)** L'art. 6 del CGS vieta tassativamente le scommesse a tutti gli appartenenti all'ordinamento sportivo in ogni possibile forma: diretta, indiretta, singola, associata, attiva, passiva. Ciò, all'evidente fine di assicurare la bontà, genuinità e veridicità dei risultati agonistici e, in definitiva, per garantire quei valori, tipici dell'ordinamento sportivo, quali la lealtà e la correttezza, ovvero ad esso addirittura esclusivamente peculiari, quale la probità, i quali, a loro volta, sono espressione di un valore fondante dell'ordinamento sportivo, temporalmente e geograficamente universale, che è quella dell'onore.

(4) L'illecito sportivo, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del CGS, rappresenta una violazione a consumazione anticipata (reato di pericolo nell'ordinamento penale) , per la quale è sufficiente che l'agente tenti di alterare il risultato o lo svolgimento di una gara, anche senza necessità che lo stesso scenda effettivamente in campo, ben potendosi egli adoperare a tal fine quale istigatore e/o, comunque, intermediario verso propri compagni di squadra e/od altri tesserati in genere.

(5) La motivazione della Corte di Giustizia federale si basa su elementi di fatto ed anche su deduzioni logiche alle quali legittimamente ed in modo congruo si fa riferimento perché gli uni sostengono le altre e viceversa.

(6) La partecipazione all'associazione risulta ampiamente comprovata dalle esplicite dichiarazioni rese da tesserati sentiti nel corso delle indagini penali e dinanzi al Procuratore federale nonché dal contenuto delle intercettazioni telefoniche.

(7) Gli Organi di giustizia sportiva operano legittimamente una valutazione di gravità particolare della violazione commessa e che detta valutazione non risulti manifestamente illogica.

28 dicembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

INTERNATIONAL SPORT SERVICES Srl

A.S. BARI SpA

(prot. n. 1648 del 30 giugno 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Cons. Silvestro Maria Russo

Massime

(1) Il TNAS ha *potestas iudicandi* sul ricorso proposto ex art. 34 del Codice TNAS perché il richiamo alla Camera arbitrale FIGC - quale organismo deputato a decidere della controversia, contenuto nel contratto di mandato - è dipeso dall'utilizzo e dalla diffusione, da parte della FIGC, di facsimile contrattuali non adeguati ai nuovi testi regolamentari.

(2) E', altresì, corretto il ricorso al TNAS, proposto ex art. 34 del Codice TNAS, in quanto il TAR del Lazio ha facoltizzato, ma non obbligato, gli Agenti a rivolgersi all'AGO per le controversie di natura economica in ordine ai contratti di mandato stipulati con calciatori e società, facendo salve le competenze (non più esclusive ma alternative) degli organi di giustizia interna. Il TAR del Lazio non ha escluso la competenza degli organi di giustizia previsti nell'ordinamento sportivo, bensì ha previsto la possibilità, in alternativa, di adire l'AGO. Il TAR del Lazio non ha censurato la competenza del TNAS, ma ha lasciato libere le parti di scegliere di devolvere le proprie controversie all'arbitrato oppure alla giustizia

ordinaria, ritenendo che la normativa federale fosse *eccessivamente pregiudizievole e vessatoria per gli agenti*. Nel caso in esame le parti hanno liberamente scelto, sottoscrivendo il contratto di mandato, di devolvere le proprie controversie agli organi interni dell'ordinamento sportivo e la scelta di adire il TNAS è provenuta dall'Agente, ovvero da colui che, secondo il TAR del Lazio, risulterebbe penalizzato dall'obbligatorietà della clausola arbitrale.

(3) Un eccesso ovvero un difetto del potere di rappresentanza verrebbe comunque a essere sanato ex art. 1399 c.c., il quale consente che il rappresentato possa ratificare anche per *facta concludentia* l'atto posto in essere dal rappresentante in carenza o mancanza di poteri allorché egli accerti gli effetti dell'atto nella propria sfera giuridica.

(4) La situazione contrattuale e i relativi inadempimenti risultano documentalmente provati dai Mandati fra società e agente e loro appendice, dalle fatture emesse in favore della società e dai corrispondenti bonifici bancari effettuati dalla stessa società in favore della parte istante.

(5) E' dovuto il pagamento dell'IVA sull'importo corrisposto a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto in quanto: 1) ai sensi dell'art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito da lavoro autonomo e le indennità per la cessazione dei rapporti d'agenzia, quale deve qualificarsi l'attività dell'Agente di calciatore anche secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza arbitrale sportiva; 2) in ogni caso si tratterebbe di indennità corrisposta a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di reddito diretta a risarcire il cd. Lucro cessante e quindi soggetta a tassazione ai sensi di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 7 dicembre 2007 n. 356/E [...].

28 dicembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

SIG. DANIELE QUADRINI
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
(prot. n. 2144 del 15 settembre 2011)

COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
Prof. Avv. Maurizio Benincasa
Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massime

(1) La sanzione dev'essere rideterminata in quanto il ricorrente si è reso responsabile non tanto di omessa denuncia ma, piuttosto, di ritardata denuncia.

29 dicembre 2011
(massima del 4 gennaio 2012)

U.S. ALESSANDRIA 1912 Srl
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e A.C. MONZA BRIANZA 1912
(prot. n. 1993 del 26 agosto 2011)

COLLEGIO ARBITRALE

Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini

Prof. Avv. Maurizio Benincasa

Avv. Marcello de Luca Tamajo

Massime

(1) Con riguardo alla nomina dell'arbitro da effettuarsi dalle parti nulla di rituale prescrive il Codice TNAS; il TNAS ritiene, pertanto, assorbente il mandato a un procuratore a compiere atti, anche con riferimento alla nomina dell'arbitro. La parte, quindi, può esercitare la facoltà di nomina dell'arbitro tramite un terzo, trattandosi di una applicazione del generale principio della rappresentanza. In tal senso, milita anche la norma del codice dei procedura civile, art. 810, novellato con D.Lgs 40/2006, che, con riferimento alla nomina degli arbitri, fa riferimento alla "convenzione di arbitrato" (su cui v. Cass. S.U. 11529/2009)

(2) L'intervento di terzi nel procedimento arbitrale presso questo Tribunale non è regolato dal Codice TNAS e, pertanto, è rimesso alla valutazione del Collegio caso per caso, ovvero a seconda della necessità dell'intervento, della sua rilevanza e della sua avvenuta partecipazione nei giudizi endoassociativi, che costituiscono oggetto di

gravame. Fermo restando la funzione di intervento meramente adesivo alla parte resistente.

(3) E' ritenuto legittimo dalla giurisprudenza del TNAS l'uso a fini probatori delle intercettazioni telefoniche allorquando queste siano state acquisite ai sensi dell'art. 2, comma 3, L. n. 401/89.